



Ufficio provinciale di Bologna
Il direttore

Bologna, 17 maggio 2011

Prot. n°

Allegati

Rif. nota del

Prot. n°

Al Consiglio Notarile
Via S. Domenico n° 11
40124 BOLOGNA

Al Collegio dei Geometri
Via della Beverara n° 9
40131 BOLOGNA

All' Ordine degli Ingegneri
Strada Maggiore n° 13
40125 BOLOGNA

All' Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali
Via Leopardi n° 6
40122 BOLOGNA

All' Ordine degli Architetti
Via Saragozza n° 175
40135 BOLOGNA

Al Collegio dei Periti Agrari
V.le Filopanti n° 4 Int. C
40126 BOLOGNA

Al Collegio dei Periti Industriali
Via della Beverara 123
40131 BOLOGNA

Al Collegio Agrotecnici
Via Indipendenza n° 67
40121 BOLOGNA

p.c. Alla Direzione Regionale
dell'Emilia Romagna
BOLOGNA

Oggetto: Variazione in aumento degli importi minimo e massimo delle sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di cui agli artt. 20 e 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, stabiliti dall'art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Circolare n. 4 del 29.4.2011. **Proroga della data di decorrenza dei nuovi importi.**

Si comunica che l'art. 5, comma 15, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, ha prorogato la data di decorrenza dei nuovi importi minimo e massimo delle sanzioni, previsti dall'art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

A seguito di tale disposizione i nuovi importi, pari rispettivamente a 1.032,00 € e 8.264,00 €, si applicano a decorrere **dal 1° luglio 2011**, in luogo della precedente data del 1° maggio 2011.

Come precisato con la circolare di questa Agenzia n. 4 del 2011 l'entità dei nuovi importi si riferisce alle seguenti fattispecie:

- o omessa dichiarazione delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, entro il termine di 30 giorni, decorrente dal momento in cui sono divenute abitabili o servibili all'uso cui sono destinate;
- o omessa dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti all'imposta, entro il termine di 30 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di dichiarazione;
- o omessa dichiarazione di variazione delle unità immobiliari urbane, entro il termine di 30 giorni dal momento in cui la variazione è intervenuta.

Si chiede a codesti Ordini e Collegi di fornire alla presente la massima divulgazione presso i propri iscritti.

Grazie per la collaborazione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Stefano Sanfelice

